

Omissis

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 8687 del 2003, il dott. C. T. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 7019 del 7 agosto 2002, con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro il Consiglio superiore della magistratura per l'annullamento della circolare del C.S.M. 21 gennaio 2000, n. 1436, relativa alla individuazione delle incompatibilità sopravvenute a seguito della legge 24 novembre 1999, n. 468, nonché degli atti connessi e per la declaratoria che nessun obbligo di trasferimento in altro circondario grava sui giudici di pace già nominati.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al TAR, la parte ricorrente, che in primo grado agiva congiuntamente con l'Associazione europea giudici di pace, L. G., S. G., S. A. e T. F., aveva evidenziato che la normativa sopravvenuta in tema di disciplina dell'attività dei giudici di pace (art. 8, commi 1 bis e 1 ter della legge 24 novembre 1999, n. 468) aveva distinto in ordine alle incompatibilità fra l'esercizio della professione di avvocato e lo svolgimento della funzione giudicante tra aspiranti giudici di pace e giudici di pace già in servizio. Conseguenzialmente essi impugnavano la circolare indicata in epigrafe, deducendo che il Consiglio superiore della magistratura accomuna entrambe le categorie in un'unica fattispecie complessa.

Costituitisi il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure, sulla scorta della compatibilità ordinamentale della disciplina in questione con il quadro normativo.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante riproponeva le ragioni già indicate in primo grado, sottolineando l'erroneità della sentenza gravata nella valutazione dei profili di doglianza.

Nel giudizio di appello, resisteva l'Avvocatura dello Stato per il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - Con un unico motivo, l'appellante evidenzia l'illegittimità della circolare del CSM impugnata in primo grado, sottolineando come l'evoluzione normativa abbia posto l'accento sulla diversità delle situazioni soggettive che riguardavano le diverse categorie di giudici di pace, differenziate secondo il criterio cronologico della presenza in servizio prima o dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1999 n. 468.

Secondo la ricostruzione proposta, i commi 1 - bis ed 1 - ter dell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (riguardante la "Istituzione del giudice di pace"), come modificati dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, avrebbero ambiti applicativi diversi, e quindi l'illegittimità della circolare gravata deriverebbe dall'aver posto sullo stesso piano situazioni normativamente differenziate.

2.1. - La censura non può essere condivisa.

I commi 1 bis ed 1 ter dell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificati dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999 n. 468, prevedono:

"1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.";

"1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado."

La tesi dell'appellante è che il comma 1 ter dell'art. 8 avrebbe disposto un divieto (di esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono svolte le funzioni giurisdizionali, e difendere quelle parti nei successivi gradi di giudizio) implicito nella disposizione di cui al comma 1 bis (divieto di esercitare la funzione di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale è svolta la professione forense). Al fine di attribuire un senso compiuto alle due norme, ad avviso dell'appellante dovrebbe ritenersi che il comma 1 bis

si applichi ai giudici di nuova nomina, mentre invece il comma 1 ter si applicherebbe unicamente ai giudici che già abbiano svolto il mandato per il primo quadriennio.

Ritiene al riguardo il collegio che, come già correttamente rilevato dal TAR e in linea con le conclusioni cui è pervenuta la Sezione per identica fattispecie (cfr. dec. 14.5.2010 n. 3028, emessa su appello proposto avverso la medesima sentenza di prime cure), l'esame ermeneutico della normativa in esame esclude che il più rigoroso divieto di esercizio professionale nel circondario del tribunale in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace di appartenenza non possa essere applicato ai giudici già in servizio.

Le modifiche introdotte con la legge n. 468 del 1999, e in particolare il comma 1 bis, si sono infatti rivolte anche ai giudici di pace in servizio, come si deduce dall'art. 24 della legge medesima, dove si individua una disciplina transitoria finalizzata alla rimozione delle incompatibilità derivanti dalla nuova normativa.

La necessità di tale regime intertemporale deriva unicamente dalla circostanza che solo i giudici di pace già in servizio avrebbero potuto trovarsi in ipotesi di esercizio della professione forense, o della funzione giudicante, consentite dalla previgente normativa e non più ammesse dalla novella del 1999.

La norma transitoria, efficace solo nella prima applicazione della nuova disciplina, ha quindi offerto loro unicamente il modo di proseguire nello svolgimento della doppia attività in conformità alle modificazioni introdotte in tema di incompatibilità.

Per altro verso, nemmeno può ritenersi che il comma 1 ter sia una mera tautologia alla stregua del divieto di cui al comma precedente. Infatti, la ratio della norma va rinvenuta nel fatto che, qualora il legislatore non avesse ribadito il divieto di difendere dinanzi all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, tale funzione si sarebbe potuta ritenere permessa anche qualora l'avvocato svolgesse la sua attività forense in un circondario di tribunale diverso da quello in cui abbia sede l'ufficio di giudice di pace di appartenenza.

In questo senso, non è neppure condivisibile la ricostruzione che si fonda sulla pretesa lesione dell'affidamento sulla prorogabilità dell'incarico per un secondo quadriennio, in quanto il mandato del giudice di pace cessa al compimento del quadriennio, salvo rinnovo per una sola volta, a domanda e previo giudizio di idoneità. Non può individuarsi in alcun modo una posizione giuridica soggettiva legittimante la pretesa a permanere nella funzione, e meno che mai a riassumere l'incarico alle stesse condizioni in cui fu svolto il primo.

3. - L'appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l'appello n. 8687 del 2003;
2. Condanna il dott. C. T. a rifondere al Ministero della giustizia - Consiglio superiore della magistratura le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in . 2.000,00 (euro duemila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, se dovuti per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 LUG. 2010.
